

REGOLAMENTO N. 1071/67/CEE DELLA COMMISSIONE**del 29 dicembre 1967****che modifica la restituzione applicabile ai cereali e ad alcune categorie di
farine, semole e semolini di grano o di segala****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾ ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

Considerando che le restituzioni applicabili alla esportazione per i cereali e le farine, semole e semolini di grano o di segala sono stati fissati nel regolamento n. 1061/67/CEE ⁽²⁾ ;

Considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento n. 1061/67/CEE, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE fissate nell'allegato del regolamento n. 1061/67/CEE sono modificate conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

2. Non si fissa la restituzione per i prodotti di cui al paragrafo precedente e non inclusi nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1967.

Per la Commissione

L. G. RABOT

Direttore generale

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 318 del 29.12.1967, pag. 19.

(in u.c./t)

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, alle restituzioni è 2 u.c./t.

(in u.c./t)

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 C	— tenore in ceneri da 601 a 900	65,35
	— tenore in ceneri da 901 a 1100 :	
	— per le esportazioni verso i paesi :	
	— della zona IV a)	73,35
	— della zona III a)	73,35
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	61,35
	— tenore in ceneri da 1101 a 1650	56,35
	— tenore in ceneri da 1651 a 1900	52,35
	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	40,20
ex 11.02 A I	— tenore in ceneri da 701 a 850	37,20
	— tenore in ceneri da 851 a 1150	34,20
	— tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,20
	— tenore in ceneri da 1401 a 1600	28,20
ex 11.02 A I	— tenore in ceneri da 1601 a 1800	25,20
	— tenore in ceneri da 1801 a 2000	22,20
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro :	
	— per le esportazioni verso i paesi della zona IV b)	79,65
ex 11.02 A I	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	73,65
	Semole e semolini di grano tenero	75,85